

## STATALI / SCUOLA: maggiorazione dei servizi

L'art. 8 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*) recita:

*"Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.*

*Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso".*

Nella fattispecie il termine "computo" va inteso nel senso di "conteggio, conto, calcolo a fini pratici", sommatoria cioè di tutti i servizi e periodi valutabili ai fini del trattamento di quiescenza (pensione...); i periodi in questione vanno considerati "... dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto...".

Ne deriva che il periodo da considerare è dato dal *lasso di tempo* (... anni, mesi, giorni ...) che "trova capienza" nel periodo stesso.

Per alcune particolari tipologie di servizi, però, la "quantità" di anni, mesi e giorni da computarsi può (anche) risultare superiore alla predetta capienza: si tratterà, quindi, di periodi di servizio soggetti ad "*aumento del computo*" definiti anche "*maggiorazioni*", "*supervalutazioni*", "*incrementi del servizio*".

Le principali norme che ne disciplinano la valutabilità e che riguardano i dipendenti statali (scuola compresa) sono definite dall'art. 18 all'art. 26 del DPR n. 1092/73.

Per il personale del comparto scuola va rammentato anche l'art. 63 della Legge 11.07.1980. n. 312 laddove prevede che:

*"Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in vigore della presente legge"* (\*13 luglio 1980).

Altre norme disciplinano tipologie diverse di servizi maggiorabili che riguardano "particolari categorie" quali, ad esempio, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Esercito, ecc. (art. 17/2° comma L. 187/76: nella misura di 1/5° per i servizi per il controllo dello spazio aereo e di impiego operativo per i reparti di campagna da parte del personale militare dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina; art. 8/5° comma Legge 838/73: nella misura, rispettivamente, di 1/2 e di 3/4

*per i periodi di servizio prestato dal personale militare delle tre Armi presso sedi all'estero classificate rispettivamente come disagiate o particolarmente disagiate; art. 3/5° comma Legge 284/77: nella misura di 1/5°, per i periodi di percezione della indennità per servizio di istituto (quindi sempre) per le Forze di polizia ed il personale civile degli istituti penitenziari).*

Si tratta disposizioni che riguardano esclusivamente gli iscritti ai "Fondi Esclusivi" dell'A.G.O. (INPDAP, Istituto Postelegrafonici, ..... ) nonché i ferrovieri ancorché assicurati all'AGO/INPS in quanto, agli stessi continuano ad applicarsi le norme di cui al DPR. n. 1092/73

*("Con decorrenza dal 1° aprile 2000, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Fondo Pensioni del personale della Ferrovie dello Stato Spa., istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è stato soppresso ed è stato istituito presso l'INPS l'apposito Fondo speciale al quale sono iscritti obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data del 1° aprile 2000, i dipendenti dalla Ferrovie dello Stato Spa., nonché gli ex dipendenti della stessa Società, trasferiti in base a particolari norme di legge alle dipendenze di altre amministrazioni, enti o società, che si sono avvalsi della facoltà di opzione per il mantenimento, anche durante il nuovo rapporto di lavoro, dell'iscrizione al citato Fondo pensioni. Ciò premesso, prima di trattare in dettaglio le prestazioni erogate dal predetto Fondo speciale, si ritiene opportuno illustrare i criteri di carattere generale tipici del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, le cui norme sono contenute nel T.U. approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, per espressa disposizione contenuta nel comma 3 del citato articolo 43 della legge 488/99, per le prestazioni in essere e per quelle da liquidare a carico del Fondo speciale, si fa riferimento alle norme del Testo Unico il cui testo, contenente le norme attualmente in vigore..... " Circ. INPS nr. 157/2001).*

.....

Le tipologie fino a qui elencate – ai fini pensionistici - sono "utili ex se" (.... valutabili d'ufficio) a condizione che l'ente previdenziali di riferimento ne sia a conoscenza. Sono invece "riscattabili" ai fini del trattamento di buonuscita ENPAS (quindi valorizzabili con specifica domanda) per i lavoratori soggetti a "regime di TFS" (mediamente i lavoratori a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2000).

Ulteriori incrementi del servizio (valorizzabili - ai fini pensionistici - **a domanda**) sono altresì previsti per:

- ✓ **i lavoratori privi della vista** (Legge 29 marzo 1985, n. 113 e Legge 28 marzo 1991, n. 120);
- ✓ **i lavoratori esposti all'amianto** (art. 13, comma 8, Legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271 e

*l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326);*

✓ **I lavoratori sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta**, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tab. A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. n. 915/1978, così come sostituita dal D.P.R. n.834/1981 e successive modificazioni (*art.80 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

Le ultime tre "fattispecie" riguardano tutti i lavoratori assicurati presso forme di previdenza obbligatorie (..... sia INPS che INPDAP.....).

Ne deriva che gli incrementi riservati agli iscritti alle forme di previdenza "esclusive" possono essere valorizzati SOLO per le predette fattispecie ( ..... si perdono con il "trasferimento dei contributi" all'AGO / INPS...).

Altresì gli incrementi per i lavoratori privi della vista, i lavoratori esposti all'amianto nonché lavoratori sordomuti e per i lavoratori a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tab. A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. n. 915/1978, così come sostituita dal D.P.R. n.834/1981 e successive modificazioni sono valorizzabili per TUTTI gli assicurati alle forme pensionistiche obbligatorie (si "trascinano", quindi, ad esempio, anche nel passaggio da INPDAP a INPS).

### **Effetti della maggiorazione dei servizi**

- ✓ Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il **sistema retributivo**, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
- ✓ Nei confronti dei destinatari di un **sistema di calcolo misto**, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
- ✓ Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente con il **sistema contributivo**, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

L'argomento "maggiorazione – supervalutazione – incremento del computo dei servizi è comunque vasto e diversificato: schematizziamo le varie tipologie con alcune "**diapositive**"